



TRIBUNALE DI ROMA
XVII Sezione Civile
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Fausto Basile, nei procedimenti cautelari in corso di causa iscritti al n. 48755-1 e al n. 48755-2 del R.A.C.C.- per l'anno 2021, promosso

da

PARTITO LIBERALE ITALIANO, associazione non riconosciuta (di seguito anche 'PLI'), con sede in Roma – Via Romagna, n. 26, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Prof. Nicola de Luca e Giuseppe Ardone, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via dei Cerchi, 45;

Ricorrente

contro

PARTITO LIBERALE EUROPEO, con sede in Roma via della Lupa n. 2, in persona del Presidente Nazionale Francesco Patamia, legale rappresentante *pro tempore* di seguito, anche PLE), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Capasso e Paola Nunziata, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Agostino Depretis n. 86;

Resistente

a scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti dell'01.12.2021, per la conferma, modifica o revoca del decreto inaudita altera parte del 30.09.2021, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, depositato in data 22.09.2021, il Partito Liberale Italiano - associazione regolata dagli artt. 36 e ss. Cod. Civ. e partito politico iscritto al Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti - ha chiesto all'adito Tribunale di ordinare d'urgenza al Partito Liberale Europeo – *inaudita altera parte* o, in subordine, previa convocazione delle parti – “la cessazione dell'utilizzo del marchio figurativo e denominativo, nonché della denominazione sociale “PARTITO LIBERALE EUROPEO”, effettuato in violazione dei marchi registrati di sua titolarità e della denominazione – precedentemente adottata – “PARTITO LIBERALE ITALIANO”.

2. Riguardo al *fumus boni iuris*, parte ricorrente ha dedotto:



- che il Partito Liberale Italiano ha come simbolo un cerchio di colore nero su fondo bianco nel quale, sulla sinistra, vi è la scritta in nero «PARTITO LIBERALE ITALIANO» lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro la scritta in blu «PLI» sormontata da due bande, una verde ed una rossa, con al centro il bianco dello sfondo a raffigurare una bandiera italiana sventolante (come da Statuto dell'associazione, pubblicato nella G.U. del 27-12-2016, supplemento ordinario n. 60, serie generale n. 301 - Doc. 1);
- che il PLI ha depositato presso l'UIBM il marchio, sia figurativo che denominativo, PARTITO LIBERALE ITALIANO insieme ad altri marchi c.d. "di famiglia" (Doc. 2), sicché l'odierno attore è l'unico legittimato a farne uso degli stessi;
- che in data 24-11-2020 parte resistente ha costituito, sotto forma di associazione regolata dagli artt. 36 e ss. c.c., un partito politico denominato "PARTITO LIBERALE EUROPEO", con sede in Roma, nella Via Giunio Bazzone, n. 15, il cui simbolo è così descritto: «il simbolo del Partito consiste in un cerchio di colore nero su fondo blu sventolante nel quale, in alto e sulla destra vi sono 12 (dodici) stelle gialle lungo il perimetro del cerchio, in basso al centro una fascia tricolore, verde bianca e rossa, che attraversa il simbolo orizzontalmente e incrocia una fascia tricolore che attraversa verticalmente la sezione sinistra del simbolo. Al di sopra della fascia orizzontale è inserita la scritta in bianco "Partito Liberale Europeo".».

Quanto al *periculum in mora*, ha rappresentato che dopo l'instaurazione della causa di merito con atto di citazione notificato a luglio 2021, ha appreso che il PLI aveva presentato proprie liste e candidati alle elezioni suppletive della Camera e alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

3. Con decreto del 23.09.2021 il Giudice designato, ritenuto che la convocazione delle parti non avrebbe pregiudicato l'attuazione del provvedimento, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti del 29.09.2021, assegnando al ricorrente termine fino al 25.09.2021 per la notifica alla controparte del ricorso e del pedissequo decreto;

Il ricorrente ha effettuato la notifica a mezzo posta, ai sensi della Legge n. 53/1994 mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita in data 24.09.2021 e ricevuta dal resistete solo in data 04.10.2021.

All'udienza del 29.09.2021 è comparsa parte ricorrente, la quale ha dichiarato che, in considerazione dei brevissimi termini concessi per la notificazione, era ancora in attesa dell'avviso di ricevimento del piego postale da parte della resistente; in ogni caso, stante l'imminenza delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021, ha insistito per l'adozione del provvedimento cautelare con decreto *inaudita altera parte*. Il Giudice si è riservato.

Considerata la necessità di provvedere *inaudita altera parte* prima delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 per non compromettere l'attuazione del provvedimento e riconosciuta la presumibile fondatezza della domanda di merito rispetto sia ai diritti sui marchi registrati che al diritto al nome del PLI, è stato emesso il decreto del 30.09.2021 con il quale è stata ordinata al Partito Liberale Europeo "la cessazione immediata dell'utilizzo del marchio figurativo e denominativo, nonché della denominazione sociale "PARTITO



LIBERALE EUROPEO”. Ai sensi dell’art. 669 *sexies*, secondo comma, c.p.c. è stata fissata l’udienza di comparizione del 14.10.2021, per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emanato con decreto *inaudita altera parte*; al ricorrente è stato assegnato (nuovo) termine fino al 06.10.2021 per la notificazione a controparte del ricorso e del decreto e a parte resistente termine fino a due giorni liberi prima dell’udienza per il deposito della comparsa di costituzione.

4. In data 8 ottobre 2021 il PLI, a fronte dell’inerzia degli ISP Aruba S.p.A. e Facebook Italy S.r.l. di dare esecuzione al decreto del 30.09.2021, avendo il PLE diffidato gli stessi ad ottemperare a quanto richiesto da controparte, ha depositato ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. chiedendo al giudice del cautelare di voler: (i) dichiarare che la comunicazione effettuata ad Aruba dai difensori del PLI in data 7 ottobre 2021 integra il presupposto di cui all’art. 16, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 70/2003; in subordine, (ii) autorizzare il PLI, a mezzo dei propri difensori – o l’organo ritenuto competente – ad effettuare la comunicazione idonea ad integrare i presupposti di cui all’art. 16, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 70/2003; in ulteriore subordine (iii) emanare, in via d’urgenza, ordine ex art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 70/2003 all’ISP Aruba S.p.A. e a Facebook Italy S.r.l. affinché gli stessi impediscano o pongano fine alle presunte violazioni commesse dal PLE.

5. Pur avendo ricevuto la notifica del ricorso introduttivo e del decreto *inaudita altera parte* solo in data 12 ottobre 2021, il PLE, venuto nel frattempo a conoscenza del provvedimento tramite autonomo accesso al PCT, si è costituito tempestivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11.10.2021, chiedendo:

“(i) in via preliminare nel rito, dichiarare il difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria in favore del Giudice Amministrativo e, per l’effetto, revocare il decreto *inaudita altera parte* del 30 settembre 2021; (ii) sempre in via preliminare nel rito, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse sussistente la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rilevare la nullità della notifica e, per l’effetto, la nullità del decreto *inaudita altera parte* del 30 settembre 2021; (iii) in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità insanabile ex artt. 163 e 164 c.p.c., per indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, del ricorso introduttivo del presente giudizio; (iv) nel merito, stante l’infondatezza in fatto e in diritto delle argomentazioni avversarie e l’assenza dei presupposti per la tutela cautelare, revocare il decreto *inaudita altera parte* del 30 settembre 2021 e, in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande *ex adverso* formulate nel ricorso introduttivo del giudizio”.

6. All’udienza del 14.10.2021, dopo ampia discussione delle parti, il Giudice, dato atto del ritardo con il quale il PLE ha avuto conoscenza del ricorso e del decreto *inaudita altera parte*, ha rinviato all’udienza dell’01.12.2021, assegnando a parte resistente termine di 15 giorni per integrare le proprie difese e a parte ricorrente ulteriore termine di 15 giorni per le repliche.

In data 29.10.2021, il PLE ha depositato una nuova memoria difensiva, integralmente sostitutiva della precedente, con la quale ha esposto ampiamente le proprie difese e ha chiesto la revoca del decreto del 30 settembre 2021; in ogni caso, sulla base dei motivi ivi illustrati, il



rigetto delle domande cautelari avversarie per carenza di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Il PLI ha controdedotto depositando in data 12.11.2021 le note di replica autorizzate.

7. In via preliminare, vanno disattese, in quanto infondate, le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza per materia sollevate da parte resistente.

Quanto al presunto difetto di giurisdizione dell'AGO in favore della giurisdizione esclusiva del GA in materia elettorale ex art. 126 c.p.a., è sufficiente rilevare che l'azione cautelare dispiegata dal PLI ha ad oggetto esclusivo diritti soggettivi, essendo posta a tutela dei marchi e della denominazione del partito politico, mentre nessuna domanda è stata proposta in questa sede cautelare o nella causa di merito pendente in merito a competizioni elettorali e al deposito delle liste e del contrassegno del PLE.

Le imminenti elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 sono state allegate dal ricorrente e prese in considerazione dal decreto del 30.09.2021 solo come circostanza di fatto in grado di pregiudicare l'attuazione del provvedimento cautelare e di integrare il requisito del *periculum in mora*.

Pertanto, la giurisdizione sulla domanda cautelare in esame spetta al giudice ordinario.

8. Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di competenza della sezione specializzata in materia di impresa per essere competenti in materia le sezioni civili ordinarie dell'intestato Tribunale.

Al riguardo, il PLE sostiene che, non essendo oggetto di registrazione i titoli azionati dal PLI, non andrebbe invocata disciplina industrialistica, prospettandosi piuttosto un conflitto tra simboli utilizzati da partiti politici. La tutela civilistica della denominazione di cui godono le associazioni non riconosciute e i partiti politici costituiti in tale forma, troverebbe la sua disciplina nelle previsioni contenute negli artt. 6 e 7 del Codice Civile e non anche in quelle del Codice della proprietà industriale, le quali riguarderebbero soltanto segni distintivi come la ditta, la denominazione e la ragione sociale, utilizzati nell'ambito dell'attività economica.

9. Sul punto, va innanzitutto osservato che, per costante giurisprudenza, la competenza va individuata in base alla prospettazione della domanda, a prescindere dalla sua fondatezza o meno nel merito, sicché non vi è dubbio che con il ricorso introduttivo il PLI abbia azionato oltre alla tutela della denominazione e del simbolo del partito politico, anche i marchi di sua titolarità asseritamente registrati.

La circostanza che nel corso dell'istruttoria sommaria del presente procedimento cautelare parte resistente abbia dimostrato l'intervenuto rigetto delle domande di registrazione di alcuni marchi azionati dal PLI non rileva ai fini della determinazione della competenza, atteso che secondo la S.C. *“la competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), tutte le controversie sui diritti di proprietà industriale, titolati e non, ricomprende anche quelle relative al marchio di fatto non registrato, atteso che tale*



segno risulta rafforzato dall'introduzione del predetto codice e gode ormai di una tutela giurisdizionale non diversa da quella del marchio registrato, come è dato evincere dagli artt. 1 (contenente un richiamo generico ai marchi, tale da ricomprendere anche quelli non registrati) e 2, comma 4 (secondo cui "sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato"), del medesimo codice" (Cass., ord. 3399/2018).

10. Di poi, considerato che, secondo parte resistente, competente a pronunciarsi sulla domanda cautelare in esame sarebbero le sezioni ordinarie dello stesso Tribunale di Roma, va richiamato il noto arresto delle S.U. il quale ha stabilito che *"il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita"* (Cass. S.U. n. n. 19882 del 23/07/2019).

11. Ma l'argomento dirimente per disattendere l'eccezione in esame consiste nel fatto che il ricorso cautelare in esame non è stato proposto *ante causam*, ma nel corso della causa di merito pendente tra le stesse parti dinanzi questa Sezione specializzata, per cui trova applicazione la disposizione in tema di competenza in corso di causa prevista dall'art. 669-quater, primo comma, c.p.c., secondo la quale *"quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa."*

Anche l'eccezione di incompetenza per materia va quindi rigettata.

12. Parte resistente ha altresì dedotto la nullità del decreto del 30.09.2021 per nullità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Asserisce al riguardo il PLE che la notificazione sarebbe non solo tardiva rispetto al termine assegnato, ma anche nulla, in quanto effettuata presso la vecchia sede legale in Roma, via Giunio Bazzoni n. 15, nonostante in data 7 maggio 2021, la stessa sia stata trasferita in via della Lupa n. 2 (doc. n. 3) e tale atto sia sottoposto a regime di pubblicità legale e ampiamente pubblicizzato.

Lamenta, inoltre, che l'emissione del decreto *inaudita altera parte* all'esito di un'udienza a cui la resistente - alla quale non era stato ancora recapitato il plico a causa della mancata indicazione dell'urgenza - non ha potuto partecipare e senza verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, avrebbe comportato una notevole compressione, se non addirittura la negazione, del diritto di difesa del PLE, riverberandosi sulla validità del decreto reso *inaudita altera parte* il 30.09.2021.

In primo luogo, non è condivisibile l'assunto di parte resistente secondo il quale il decreto *inaudita altera parte* sarebbe stato emesso nonostante la previa convocazione delle parti e



“senza che alcuna delle circostanze che lo avevano precedentemente indotto alla decisione di disporre l’udienza in contraddittorio fosse di fatto mutata”.

Dallo svolgimento dei fatti sopra descritto, risulta infatti palese che, non essendo andato a buon fine il tentativo di convocare entrambe le parti prima delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 – l’udienza di comparizione era stata fissata per il giorno 29.09.2021 e solo in relazione a quella data non vi sarebbe stato alcun pregiudizio per l’attuazione del provvedimento – si è imposta la necessità di provvedere *inaudita altera parte*, stante la sopravvenuta impossibilità di attendere la nuova udienza di comparizione delle parti prima di adottare il provvedimento d’urgenza.

Si osserva inoltre che il ritardo con il quale il PLE ha ricevuto il plico postale contenente il ricorso e il pedissequo decreto di convocazione non è imputabile al PLI, avendo questi spedito l’atto per la notifica il 05.10.2021 nel termine assegnatogli. Né può individuarsi una specifica responsabilità di parte ricorrente per non aver segnalato l’urgenza con la quale andava notificato l’atto.

Altresì, la nullità della notificazione effettuata presso la precedente sede del PLE, anziché presso quella attuale non ha avuto alcun riflesso sul decreto *inaudita altera parte*, sia perché tale vizio non è stato la causa della mancata costituzione del PLE all’udienza del 29.09.2021 e sia in ragione del fatto che il provvedimento è stato emesso proprio sul presupposto che non vi fosse stata alcuna valida notificazione. Il decreto, infatti, ha disposto la nuova convocazione delle parti e il contraddittorio si è instaurato successivamente all’emissione del provvedimento, così come previsto dall’art. 669-*sexies*, secondo comma, c.p.c..

Inoltre, all’udienza di comparizione del 14.10.2021, il Giudice, preso atto del ritardo con il quale il PLE aveva avuto conoscenza del ricorso e del decreto *inaudita altera parte* a seguito della seconda notificazione, ha rinviato la trattazione ad una successiva udienza, assegnando a parte resistente termine di 15 giorni per integrare le proprie difese e a parte ricorrente ulteriore termine di 15 giorni per le repliche.

L’eccezione va pertanto respinta.

13. Infine il resistente ha preliminarmente dedotto la nullità del ricorso cautelare per vizio della *editio actionis*, in quanto, né dal ricorso, vago ed impreciso, né dalla documentazione ad esso allegata, fuorviante e ultronea, sarebbe possibile comprendere quali siano il *petitum* e la *causa petendi*.

Segnatamente, non si comprenderebbe se la *causa petendi* si fonda sulla disciplina industrialistica dei marchi o su quella pubblicitica dei contrassegni elettorali, mentre, quanto al *petitum*, il ricorso farebbe riferimento ad una non meglio identificata “famiglia di marchi”, nell’ambito della quale vengono menzionati espressamente solo i marchi “Partito Liberale Italiano” e “PLI – Liberali e democratici Europei”, le cui domande, insieme ad altre, sono state rifiutate dall’UIBM.

Anche in questo caso, non va confusa la fondatezza nel merito delle domande con la determinatezza o determinabilità degli elementi costitutivi della domanda.



Nella fattispecie in esame, nonostante la continua commistione e alternanza dei titoli sui quali si fonda la domanda e viene chiesta la tutela inibitoria nei confronti di parte resistente – da una parte, i marchi d’impresa e, dall’altra, la denominazione e del simbolo del partito politico – è tuttavia possibile individuare, anche attraverso la documentazione allegata al ricorso sub. n. 2, quali siano i marchi denominativi e figurativi a cui fa riferimento parte ricorrente quando si riferisce alla “famiglia di marchi” di sua titolarità.

Inoltre, dalla lettura complessiva dell’atto - che in gran parte riproduce fedelmente l’atto di citazione introduttivo della causa di merito – è possibile comprendere che la *causa pretendi* va individuata nel diritto di esclusiva derivante dai marchi indicati nel documento n. 2 – indipendentemente dal fatto (rilevante nel merito) che per molti di essi l’UIBM abbia rifiutato la registrazione – e nel diritto al nome del partito politico costituito in forma di associazione non riconosciuta, comprendente tanto la denominazione, quanto il simbolo. Il ricorso introduttivo non contiene, invece, alcuno specifico richiamo a forme di tutela derivanti dalla disciplina pubblicistica dei contrassegni elettorali: ragione per la quale è stata ritenuta infondata anche l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’AGO in favore del GA.

In conclusione, seppure con i limiti sopra evidenziati, è possibile rinvenire nel ricorso introduttivo tanto la *causa petendi* quanto il *petitum* con un grado di sufficienza tale da consentire alla controparte di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa.

14. Passando al merito, è innanzitutto opportuno tenere distinto il piano della tutela dei marchi d’impresa di titolarità del PLI da quello della tutela della denominazione e del simbolo del medesimo partito politico.

Nel ricorso introduttivo parte ricorrente ha dedotto di essere titolare di una “famiglia di marchi” registrati, tutti imperniati sulla parola “liberale”. Tra i documenti allegati sub. n. 2 è presente anche la domanda di registrazione n. 30 20 21 00 00 55 994 presentata dal PLI in data 26.03.2021 avente ad oggetto il marchio denominativo “Partito liberale europeo”.

Dalle ricerche condotte da parte resistente presso l’UIBM, è emerso che otto dei diciannove marchi azionati dal ricorrente – tra cui quelli, espressamente menzionati nel ricorso, “Partito Liberale Italiano” e “PLI – Liberali e democratici Europei” – sono stati rifiutati dall’Ufficio.

15. Quindi, ribadito che i segni di cui si controverte non sono qualificabili come marchi, non essendo stato fatto un uso degli stessi nell’ambito di attività economiche, ma solo in ambito politico, in subordine il PLE ha evidenziato che, a seguito del rigetto delle domande di registrazione, i marchi “Partito Liberale Italiano” e “PLI – Liberali e democratici Europei” altro non sarebbero che marchi di fatto, in quanto tali inidonei a conferire al titolare i diritti di esclusiva di cui all’art. 20 c.p.i., derivanti solo ed esclusivamente dalla registrazione.

Ha altresì contestato il carattere distintivo dei segni “Partito Liberale Italiano” e “PLI – Liberali e democratici Europei”, in quanto costituiti da parole appartenenti al linguaggio comune e facenti chiaramente riferimento alla dottrina politica liberale, rispetto alla quale finirebbero per assumere addirittura carattere descrittivo. Il PLI non avrebbe creato nulla di nuovo, essendosi inserito nel solco della dottrina politica liberale tradizionale, non potrebbe



esercitare alcun monopolio sulla parola “liberale”, indicativa esclusivamente di una corrente di pensiero. Ration per cui, il fatto che il simbolo del PLE contenga anch’esso la parola “liberale” non sarebbe usurpativo di simboli altrui, anche in considerazione del fatto che esso è accompagnato da elementi fortemente distintivi che escluderebbero ogni similitudine e qualsiasi pericolo di confondibilità tra segni fortemente differenziati.

16. Parte ricorrente, dopo aver dichiarato di non essere a conoscenza del rifiuto delle suddette domande di registrazione, ha argomentato che il rifiuto era dipeso dall’applicazione della nota del Ministero dell’Interno del 02-08-2012 “Pareri espressi ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – Interpretazione relativa all’articolo 8 del medesimo atto normativo”, la quale esprimeva avviso contrario alla registrazione come marchi d’impresa, di simboli figurativi circolari aventi le caratteristiche tipiche dei contrassegni elettorali. Questo al fine di evitare opposizioni strumentali in sede di deposito delle liste elettorali dei partiti politici da parte di terzi titolari di marchi registrati identici o confondibili con i contrassegni elettorali, nonché l’utilizzo di tali marchi registrati come mezzo per eludere le disposizioni in materia di propaganda elettorale che limitano la divulgazione dei simboli elettorali nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni.

Sulla base di tale presupposto, ha rimarcato che, nonostante la mancata registrazione, si trattasse comunque di marchi di fatto validi e tutelabili al pari dei primi, in quanto segni che godono di notorietà da tempo.

17. Nell’affrontare il tema della tutela dei marchi di titolarità di partiti politici occorre innanzitutto riflettere sul rapporto e sul coordinamento tra la disciplina dettata per i diritti della personalità (*in primis* il diritto al nome), di cui agli artt. 6 e 7 del Codice Civile, e quella in materia di marchi d’impresa e segni distintivi di cui alle norme speciali del Codice della Proprietà Industriale, che la giurisprudenza ritiene applicabili, in via analogica, alle associazioni non riconosciute, e dunque anche ai partiti politici (cfr. Trib. Roma 26 aprile 1991).

18. Al riguardo, dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che i segni identificativi di un partito politico godono di due distinte tutele: l’una, inerente ai diritti della personalità dei gruppi organizzati, fondata sull’art. 7 del Codice civile, volta a impedire a terzi di appropriarsi di tale nome, con pregiudizio alla capacità dello stesso [del nome o denominazione] di individuare esclusivamente l’ente “inteso come complesso delle caratteristiche morali, sociologiche ed economiche che lo contraddistinguono nel contesto sociale nel quale opera”; l’altra, basata sulla disciplina dei segni distintivi di cui alle disposizioni del Codice della Proprietà Industriale, “operante invece esclusivamente sul piano delle relazioni economiche dell’associazione e volta ad impedire l’utilizzo, da parte di soggetti che operino con essa in concorrenza, di un nome confondibile” (cfr. Trib. Torino (ord.), 12 marzo 2010).

19. In buona sostanza, la giurisprudenza ritiene che la disciplina dei marchi trovi applicazione laddove “il soggetto politico svolga attività di carattere commerciale”, in quanto “volta a soddisfare esigenze di carattere prevalentemente economico”, mentre i diritti della personalità



(come quello al nome o all'identità personale), operano su un piano differente, di identificazione dell'ente e del relativo "patrimonio morale unico e caratteristico", tutelando la riconoscibilità degli stessi di fronte agli elettori.

La dottrina, inoltre, non ha mancato di sottolineare come il rapporto tra le diverse formazioni politiche sia improntato sostanzialmente a canoni di "concorrenza", almeno rispetto al pubblico degli elettori, in un modo non molto dissimile al rapporto tra imprese nei confronti dei consumatori.

20. Non è escluso, dunque, che i partiti politici possano svolgere anche attività di stampo commerciale, legate ad attività editoriali, nonché di comunicazione, propaganda e merchandising, sfruttando la notorietà del segno. Può così accadere che i segni indentificativi dei partiti assumano anche i caratteri propri dei marchi d'impresa.

21. In linea con quanto appena affermato, va osservato che la disciplina dei segni distintivi prevede all'art. 8 co. 3 CPI che "se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, ... i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi".

Tale disposizione introduce una riserva assoluta della legittimazione alla registrazione (e, oggi, anche dell'uso) di segni dotati di una notorietà pregressa, anche in campo politico, a favore dei soggetti cui spetti la titolarità di quei segni.

Essa, coerentemente con il superamento, operato nel 1992 con la riforma della allora Legge Marchi, della necessità della qualifica di imprenditore per la registrazione di un marchio, ammette (contrariamente a quanto avveniva in passato) che anche il non-imprenditore (come ad es. un partito politico) a cui spetti la titolarità di un segno notorio, possa registrarlo e possa impedire a terzi di impiegare segni identici o simili nell'attività economica.

Ciò, secondo la dottrina, rende ancora più solida la protezione del nome dei partiti politici contro gli usi usurpativi in senso ampio, volti cioè a sfruttare economicamente la carica suggestiva della notorietà delle associazioni stesse.

Ne discende allora che, le norme dettate dalla legislazione speciale a tutela dei segni distintivi coinvolgono una sfera di interessi più ampia rispetto a quelli che entrano in gioco in presenza della disciplina codicistica in materia di nome e questo in ragione anche del fatto che il marchio non svolge più soltanto la funzione di indicatore di provenienza, bensì anche una funzione evocativa e comunicazionale, ben più facilmente oggetto di violazione da parte di terzi.

22. Alla stregua delle superiori principi, pur nella sommarietà della delibazione che è propria dei procedimenti cautelari, va considerato che otto dei diciannove marchi azionati dal PLI col ricorso introduttivo sono stati rifiutati in quanto contraddistinti dalla caratteristica forma circolare tipica dei contrassegni elettorali, una domanda è stata ritirata e un'altra è tuttora in corso di esame. Tra i marchi figurativi rifiutati figurano anche il "Partito Liberale Italiano" e



il “PLI – Liberali e democratici europei”, che il decreto del 30.09.2021 qualifica come “appartenenti alla famiglia dei marchi registrati dal ricorrente”.

23. Con riferimento a tali segni, pur non potendosi escludere in astratto (per quanto innanzi detto) una loro tutela anche quali marchi di fatto, nondimeno occorre considerare che la fattispecie costitutiva dei segni distintivi diversi dai marchi registrati va individuata in un uso degli stessi che comporti notorietà.

L’uso idoneo che comporta notorietà del segno come marchio di fatto e dal quale discende la relativa tutela (tanto in base alle norme del Codice civile in materia di concorrenza sleale, quanto in base alle norme del CPI), deve essere effettivo e deve avvenire nell’ambito di un’attività commerciale volta a soddisfare esigenze di carattere prevalentemente economico del partito politico. Non rileva infatti ai fini della tutela come marchio di fatto, un uso del segno non registrato effettuato da un soggetto non imprenditore, qual è un partito politico, nell’ambito di iniziative e attività di carattere esclusivamente culturali, politiche e di propaganda politica, indipendentemente dalla notorietà che esso abbia raggiunto in ambiti diversi da quello economico.

24. Nel corso dell’istruttoria sommaria svolta, parte ricorrente non ha documentato alcun uso in ambito economico dei segni per i quali chiede la tutela del marchio di fatto, non essendo possibile invocare in ambito commerciale l’uso e la notorietà acquisita del segno identificativo del PLI in ambito prettamente politico al fine di farne acquisire i caratteri costitutivi del marchio di fatto, tutelabile in quanto tale dal CPI.

A tal riguardo, è emblematico il fatto che l’unico impiego in ambito commerciale del simbolo tradizionale del Partito Liberale Italiano documentato da parte ricorrente, consiste nell’attività di *merchandising* effettuata sulle piattaforme *on line* da terzi estranei.

Specularmente, pur avendo parte ricorrente chiesto di inibire l’utilizzo da parte del PLE del “marchio figurativo e denominativo” non ha dedotto e tantomeno documentato alcun uso in ambito economico del simbolo o della denominazione del PLE, quale marchio di fatto.

25. Con riferimento ai restanti otto marchi registrati di titolarità del PLI (la cui tutela non esige la dimostrazione dell’uso effettivo, a meno che non venga eccepita la decadenza per non uso) – si tratta dei marchi denominativi “Alleanza liberale e democratica per l’Europa ALDE”; “Alleanza liberale e democratica per l’Italia ALDI”; “Alleanza liberale per l’Europa ALE”; “Alleanza liberale per l’Italia ALI”; “Liberali italiani”; “Futuro liberale”; “Rivoluzione liberale” (registrato anche come marchio figurativo); “Liberali per l’Italia” – il Tribunale, sulla base di un vaglio necessariamente sommario della confondibilità apprezzata in termini non analitici, ma globali e sintetici, ritiene che nonostante la presenza della parola “liberale”, gli elementi di differenziazione presenti nella denominazione “Partito Liberale europeo” e nel simbolo del PLE siano tali da escludere qualsiasi pericolo di confondibilità per il pubblico degli elettori tra i segni a confronto.



Difatti, l'aggettivo "liberale", richiamando una particolare dottrina politica tradizionale, non è di per sé monopolizzabile da parte di un solo partito politico, senza l'aggiunta di idonei elementi di differenziazione.

26. Di poi, il fatto che l'elemento caratterizzante dei marchi registrati dal PLI sia costituito dall'aggettivo "liberale" avente carattere descrittivo di una specifica ideologia politica, comporta altresì che a tali segni va riconosciuta scarsa capacità distintiva e vadano qualificati come marchi deboli, rispetto ai quali qualunque modifica rilevante risulta idonea ad escludere la confondibilità dei segni.

27. La tutela invocata da parte ricorrente non può fondarsi neppure (in via anticipata ai sensi dell'art. 132 CPI) sulla domanda di marchio denominativo "Partito liberale europeo" depositata dallo stesso PLI in data 26.03.2021, ovvero dopo l'uso di tale identica denominazione da parte del PLE fin dalla sua costituzione in data 24.11.2020.

Allo stato degli atti è difatti evidente l'assenza dei requisiti di registrabilità di tale marchio, sia perché ai sensi del citato art. 8, co. 3, CPI, i segni usati in campo politico, le denominazioni, le sigle e gli emblemi caratteristici di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto o con il consenso di questi, sia in mancanza del requisito della novità, sia comunque perché si tratterebbe di una domanda di registrazione depositata in evidente mala fede solo dopo l'adozione di tale denominazione da parte del neocostituito PLE.

Ne è possibile in questa sede pervenire a diverse conclusioni sulla scorta di quanto si dirà appresso in tema di tutela della denominazione del PLI e dell'usurpazione della stessa da parte del PLE.

28. Infine, con riguardo alla tutela dei marchi registrati di parte ricorrente non va operata alcuna comparazione tra i contrassegni elettorali del PLI e la e quelli del PLE, trattandosi di segni identificativi dei partiti politici diversi da quelli azionati in questa sede e rispondenti a criteri di attribuzione della titolarità e di valutazione della confondibilità (sia nella parte denominativa che in quella figurativa) parzialmente diversi rispetto ai marchi d'impresa.

29. Da quanto fin qui esposto discende, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, la presumibile infondatezza della domanda basata sul diritto di marchio, rispetto alla quale il PLI, nel timore di un pregiudizio imminente e irreparabile nelle more del giudizio di merito pendente, ha chiesto la tutela anticipata.

30. A seguito del mancato riconoscimento del diritto di marchio di parte ricorrente – tanto per i marchi di fatto, quanto per quelli registrati – si impone la modifica del decreto del 30.09.2021 laddove richiama la tutela di cui all'art. 20 CPI; altresì, non avendo il PLI dimostrato un uso in funzione di marchio dei segni identificativi del PLE, il medesimo decreto va modificato anche nel punto in cui si ordina al resistente la cessazione immediata dell'utilizzo del marchio figurativo e denominativo "PARTITO LIBERALE EUROPEO".

31. Rimane ora da esaminare l'altra forma di tutela accordata ai segni identificativi di un partito politico e invocata dal ricorrente: quella inerente ai diritti della personalità dei gruppi



organizzati fondata sull'art. 7 c.c. e volta a impedire a terzi di appropriarsi del nome, con pregiudizio alla capacità della denominazione di individuare esclusivamente l'ente che l'abbia legittimamente adottato per primo.

32. Sul punto, anche parte resistente concorda in ordine al fatto che associazioni non riconosciute, e dunque anche i partiti politici costituiti in tale forma, godono della tutela civilistica del diritto al nome e che sussista il diritto di chi ritenga che altri abbiano indebitamente assunto la propria denominazione, di agire in giudizio per chiedere la cessazione della condotta usurpativa.

33. E' altresì corretto sostenere, come fa parte resistente, che la tutela della denominazione e del simbolo dei gruppi organizzati non riconosciuti e dei partiti politici non va ricercata nelle disposizioni del CPI che disciplinano la ditta, la ragione sociale e la denominazione sociale quali segni distintivi utilizzati nell'attività economica, bensì negli artt. 6 e 7 del Codice Civile con riguardo al diritto al nome.

Difatti, al di fuori dello svolgimento dell'attività imprenditoriale, la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità non mira alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva.

34. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità e di merito, ai partiti politici si applica, in linea generale, la disciplina valevole per le associazioni non riconosciute.

Queste ultime, quali centri di imputazione di situazioni giuridiche, e quindi soggetti di diritto, distinte dagli associati beneficiano della tutela della propria denominazione, che si traduce nella possibilità di chiedere la cessazione di fatti di usurpazione (ossia, di indebita assunzione di nomi e denominazioni altrui quali segni distintivi), la connessa reintegrazione patrimoniale, nonché il risarcimento del danno ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dei diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità ed all'immagine dell'ente (Cass., 16 giugno 2020, n. 11635; Cass. 15 novembre 2015, n. 23401; Cass. 11 agosto 2009, n. 18218; Cass. 26 febbraio 1981, n. 1185).

35. La S.C. ha altresì precisato “il nome della persona, fisica e giuridica, equiparandosi a quest'ultima l'associazione non riconosciuta, rientra nella previsione generale dell'art. 7 cod. civ., che individua nel nome il segno di identificazione del soggetto in quanto tale, indipendentemente dalla natura del soggetto e dunque dalla eventuale posizione del soggetto in un mercato, ma in virtù del solo *principium individuationis*» (Cass., 16 giugno 2020, n. 11635, cit.; Cass. 28 gennaio 1997, n. 832, dove si specifica che “la sigla, quando è l'equivalente del nome dell'individuo o della società, gode della stessa tutela del nome”).

36. Tra le situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari le associazioni non riconosciute e i partiti politici costituiti in tale forma, sono compresi i cd. diritti della personalità e non vi è dubbio che tra le dette situazioni soggettive devono farsi rientrare quelle relative alla



denominazione e al simbolo, in quanto solo attraverso di essi l'ente viene individuato nella comunità sociale (Trib. Roma (ord.) 26 aprile 1991).

37. In questa prospettiva, la migliore dottrina ha sottolineato come la disciplina del nome civile va interpretata in senso ampio, sì da comprendere tutti i segni distintivi secondari che svolgono una funzione assimilabile al nome, quali l'acronimo, il logo, il simbolo e gli emblemi e così anche quei particolari segni o simboli che abbiano anche solo fattualmente assunto un valore identificativo". Nello stesso senso, si è pronunciata la giurisprudenza laddove ha affermato che "le associazioni non riconosciute, nella specie un partito politico, hanno diritto alla tutela del nome, della identità personale e di ogni altro attributo individualizzante desumibile anche in via analogica dalla disciplina dettata dall'articolo 7 c.c. con riferimento al diritto al nome" (Trib. Roma 13 aprile 1995).

38. Attraverso la tutela del nome e del più ampio diritto all'identità, estesa anche alle associazioni non riconosciute e, dunque, ai partiti politici, si è inteso evitare una scorretta identificazione di tali enti nella comunità sociale, e dunque una confusione sugli elementi essenziali che li caratterizzano come entità proprie, ciascuno "come autonomo ed indipendente centro di attività, di opinioni, di pensiero, cioè come persona" (Trib. Roma 3 febbraio 1976).

39. I giudici di legittimità non hanno poi mancato di sottolineare che la tutela dell'identità delle formazioni politiche espressa nelle denominazioni e nei relativi segni distintivi, trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 2, 21 e 49 Cost. e si traduce nella facoltà di richiedere la cessazione di eventuali condotte di usurpazione e indebita assunzione di tali segni, al fine di evitare, proprio in relazione al dibattito politico, che si crei confusione sugli elementi che individuano i partiti quali centri autonomi di espressione di idee e di azioni (Cass., 16 giugno 2020, n. 11635, cit).

40. In siffatta cornice di riferimento, la valutazione della sussistenza della violazione del diritto esclusivo del PLI all'uso della propria denominazione e del proprio simbolo, va effettuata sulla base del giudizio di confondibilità tra la denominazione "PARTITO LIBERALE ITALIANO" e la denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO" adottata successivamente dal PLE.

A tale riguardo, parte resistente sostiene che la denominazione "PARTITO LIBERALE ITALIANO" sia priva di novità e comunque meramente descrittiva, in quanto composto da tre parole facenti parte del linguaggio comune ed aventi un'indiscutibile aderenza concettuale con ciò che con esse si intende contraddistinguere, vale a dire un partito politico, appunto, operante in Italia e ispirato alla dottrina liberale. Asserisce pertanto la resistente che, su nessuna di tali parole il PLI può esercitare alcuna forma di monopolio, tantomeno nel caso di specie in cui la denominazione del concorrente politico, per l'appunto quella di "PARTITO LIBERALE EUROPEO", risulti sufficientemente differenziata.



41. Viene dunque in rilievo il tema della scarsa capacità distintiva dei segni che impiegano espressioni descrittivo-generiche, comuni nello specifico settore di operatività, quali “sociale”, “democratico” etc. e, nel caso di specie, “liberale” e “italiano”.

42. In materia di capacità distintiva, giurisprudenza e dottrina affermano che “ai segni di identificazione delle associazioni non riconosciute si applicano le norme che disciplinano i segni distintivi dell’impresa, in quanto espressione di un’esigenza di carattere generale di chiarezza e di non confondibilità” (Trib. Roma 26 aprile 1991, cit.), oltre che più idonee “a regolare i criteri di confronto tra i segni distintivi utilizzati per i partiti ai fini del giudizio di confondibilità”.

43. In un recente arresto, la S.C. dopo aver aderito al principio secondo il quale la confondibilità dei segni identificativi dei partiti politici va apprezzata in termini non analitici, ma globali e sintetici, ha cassato la sentenza di secondo grado per il fatto di aver “valorizzato del tutto isolatamente il significato non distintivo dell’aggettivo «sociale»” (Cass., 16 giugno 2020, n. 11635, cit).

44. Si può pertanto affermare che, se per un verso è possibile che certe denominazioni di partiti politici si qualifichino alla stregua di “marchi deboli”, per altro verso, in coerenza con i principi più evoluti in materia di segni distintivi, non basteranno modificazioni irrilevanti per escludere la confondibilità, occorrendo invece che esse risultino idonee ad essere percepite dal pubblico degli elettori con effettivo valore differenziante.

Più chiaramente, se le modifiche introdotte successivamente da un nuovo partito non escludono il rischio di confusione con il precedente, comportando così una scorretta identificazione nella comunità sociale dei due partiti in reciproca competizione, i segni in conflitto, ancorché “deboli”, devono qualificarsi come confondibili.

45. Con riguardo al caso di specie, va osservato che entrambi i segni a confronto si compongono di tre parole di per sé descrittive e che utilizzate congiuntamente compongono segni identificativi dotati di scarsa capacità distintiva. Mentre le prime due parole “partito liberale” sono identiche in entrambi i segni in conflitto, la denominazione del PLE si distingue da quella del PLI soltanto per la diversità della terza parola, laddove in luogo di “italiano” viene utilizzato l’aggettivo “europeo”.

46. Nel confronto tra le due denominazioni in conflitto, non rilevano le ulteriori differenze presenti nella parte figurativa dei rispettivi simboli politici, ma è tuttavia ovvio che, in caso di accertamento dell’usurpazione del nome, il partito che ha violato il diritto al nome altrui non può utilizzare la denominazione ritenuta confondibile neppure nel proprio simbolo, indipendentemente dal fatto che le parti figurative dei rispettivi simboli non siano tra di loro confondibili.

47. Posto che la confondibilità delle denominazioni a confronto va apprezzata in termini globali e sintetici, non analitici, contrasterebbe con principi sanciti anche recentemente dai giudici di legittimità valorizzare del tutto isolatamente il significato non distintivo dell’aggettivo “europeo” presente nel PLE, in luogo di quello “italiano” presente nel PLI, al



fine di escludere qualsiasi pericolo di confondibilità di tali enti da parte del pubblico degli elettore e la conseguente confusione sugli elementi essenziali che caratterizzano ciascuno di esso come entità propria nella comunità sociale.

48. In realtà, l'utilizzo dell'aggettivo "europeo" da parte del PLE, in luogo di quello "italiano" utilizzato precedentemente dal PLI, non appare una modifica o differenziazione sufficientemente rilevante ed idonea ad escludere il pericolo di confondibilità e l'errata identificazione nella comunità sociale dei due partiti politici in causa, ove si consideri che sono entrambi italiani e operano in posizione di diretta e immediata competizione tra di loro.

Difatti, gli aggettivi "europeo" e "italiano" pur richiamando, in astratto, una diversa vocazione elettorale delle due formazioni politiche, in concreto non risultano modificazioni sufficientemente idonee ad essere percepite dagli elettori italiani con effettivo valore differenziante, trattandosi di formazioni politiche italiane (entrambe con sede in Roma), che svolgono la loro attività sul territorio italiano e partecipano contemporaneamente a competizioni elettorali in Italia a livello sia politico che amministrativo. Inoltre, Sia il PLI che il PLE potrebbero partecipare contemporaneamente alle elezioni europee. In tal modo, gli elettori sarebbero facilmente indotti a confondersi sulla reale esistenza di due distinti partiti, potendo ragionevolmente ritenere che si tratti di denominazioni simili assunte dallo stesso "Partito Liberale" in funzione della sua partecipazione ad elezioni italiane o ad elezioni europee.

Una tale situazione genera, nel confronto tra la denominazione "Partito liberale italiano" e "Partito liberale europeo" un concreto rischio di confusione e di inganno nel pubblico degli elettori, potenziali destinatari dell'attività del PLI.

49. Diversamente opinando si perverrebbe all'errata conclusione secondo la quale non sarebbero confondibili denominazioni del tutto simili di partiti politici italiani, differenziate soltanto sulla base dell'aggettivo riguardante soltanto l'ambito territoriale regionale o locale in cui ciascuno di essi opera, ad es. Partito liberale italiano, da una parte, e Partito liberale laziale o romano, ecc., dall'altra.

Appare evidente che il pubblico degli elettori italiani non percepirebbe in tali aggettivi un effettivo valore differenziante tra le due distinte formazioni politiche, ma tenderebbe a ritenere che si tratti di sezioni regionali o locali del medesimo partito, finendo così per confondere quegli elementi essenziali che caratterizzano ciascun partito come autonomo ed indipendente centro di attività, di opinioni e di pensiero.

50. La soluzione del problema della confondibilità sarebbe evidentemente diversa qualora si trattasse di partiti politici costituiti in Paesi diversi e l'aggettivo differenziante venisse utilizzato al fine di individuare un diverso Stato di origine e di operatività di ciascuno di essi (ad es., Partito Liberale Italiano e Partito Liberale Francese).

51. In conclusione, all'esito di un sommario giudizio di confondibilità sintetico e globale, non può riconoscersi all'aggettivo "europeo" utilizzato dal PLE una modifica sufficientemente



rilevante, tale da escludere il pericolo di confusione con la precedente denominazione adottata dal PLI.

52. Parte resistente contesta, altresì, la violazione del diritto al nome rimarcando la mancanza di uno dei presupposti richiesti per la tutela legale dall'art. 7 cod. civ.: il pregiudizio per il titolare del nome. Il PLI, infatti, non avrebbe allegato e tantomeno dimostrato alcun pregiudizio o possibilità di pregiudizio a seguito dell'uso indebito della denominazione "Partito liberale europeo" da parte del PLE.

L'assunto va disatteso sebbene la possibilità, accertata in concreto, del verificarsi di un pregiudizio, economico o morale, costituisca uno dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'azione inhibitoria a tutela del nome (Cass., 16 luglio 2003, n. 11129). Sul punto, difatti, la giurisprudenza ha precisato che tale pregiudizio può consistere anche solo in una situazione di confusione o di semplice confondibilità (Trib. Torino 9 marzo 2007; Trib. Torino 23 dicembre 2000; Trib. Cagliari 28 febbraio 2000), come quella innanzi accertata.

Inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda è sufficiente che il giudice accerti la "possibilità" di un pregiudizio, non essendo invece necessario che esso si sia già verificato (Cass., 16 luglio 2003, n. 11129, cit.).

53. Ciò posto, nella fattispecie in esame, può ritenersi accertato, sia pure in via sommaria, il fatto che l'utilizzo abusivo, da parte del PLE, della denominazione simile e confondibile con quella del PLI, sia idoneo ad arrecare un pregiudizio al suo titolare.

Infatti, oltre alla già ricordata situazione di pericolo di confusione, va considerato il fatto che le parti in causa sono due partiti politici che si ispirano entrambi alla dottrina politica liberale tradizionale e svolgono le rispettive attività politico-culturali in diretta competizione e nello stesso ambito territoriale italiano.

Sicché non vi è dubbio che la confusione sull'elemento (la denominazione) che individua il PLI quale centro autonomo di espressione di idee e di azioni politiche e culturali, pregiudica l'identità personale del medesimo ente e, con essa, la corretta identificazione degli elementi essenziali che lo caratterizzano quale "autonomo ed indipendente centro di attività, di opinioni, di pensiero".

54. In conclusione, per le ragioni fin qui esposte va considerata presumibilmente fondata la domanda di parte ricorrente di accertamento della violazione del diritto al nome "PARTITO LIBERALE ITALIANO" e di inhibitoria dell'uso della denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO" da parte del PLE.

55. In ordine al del *periculum in mora*, il PLE sostiene che non sussista tale requisito essendo intercorso un notevole lasso di tempo tra l'attività asseritamente usurpativa e contraffattoria e l'avvio del procedimento cautelare da parte del titolare dei diritti violati. Questo perché la tolleranza della condotta illecita da parte del titolare del diritto leso o comunque la sua inerzia iniziale depongono necessariamente per l'insussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile che possa giustificare la tutela cautelare sotto il profilo del *periculum in mora*, a meno che,



all'esito di una indagine condotta sul caso concreto, il ritardo nell'azione non possa ritenersi motivato da ragioni oggettive.

Ha evidenziato, quindi, che il PLE è stato costituito in data 24 novembre 2020 e da allora ha sempre utilizzato il simbolo ivi contestato per contraddistinguere la propria attività, sicché a fronte di un utilizzo protrattosi incessantemente dal novembre 2020, il PLI avrebbe agito in via cautelare solo nel settembre 2021, a distanza di quasi un anno.

56. Nonostante il richiamo ad un consolidato e condiviso indirizzo giurisprudenziale, l'assunto di parte resistente non coglie nel segno.

Nella specie, il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile non va individuato nell'utilizzo "ordinario" della denominazione contestata fin dalla data di costituzione del PLE, nel mese di novembre 2020.

A fronte dell'"ordinario" utilizzo, da parte del PLE, del simbolo e della denominazione contestati, il PLI non è rimasto inerte per un considerevole periodo di tempo. Infatti, in data 22.04.2021 ha trasmesso al PLE e ai soci fondatori una intimazione con la quale si diffidava il primo dal proseguire nella condotta lesiva (all. 3 all'atto di citazione). Non avendo avuto riscontro a tali intimazioni dal momento che le diffide non sono andate a buon fine e <<in considerazione del temuto e imminente impiego del simbolo e del marchio denominato "partito liberale europeo" nelle prossime elezioni elettorali di autunno>>, nel mese di luglio 2021 il PLI ha notificato a controparte l'atto di citazione con il quale ha introdotto la causa di merito pendente tra le stesse parti.

In data 20.09.2021, nelle more della causa di merito, a seguito agli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 1, comma 14, della Legge 09-01-2019, n. 3, il PLI ha appreso che il PLE aveva presentato proprie liste a sostegno di alcuni sindaci in varie città d'Italia (Roma, Milano, Napoli, Latina e Cisterna di Latina), nonché un proprio candidato alle elezioni suppletive della Circoscrizione Lazio 1, Circoscrizione XV (doc. 5 estratto dal sito del PLE al link <https://www.partitoliberaleeuropeo.it/>).

57. Pertanto, il fatto nuovo che ha indotto il PLI ad agire in sede cautelare per ottenere una tutela anticipata e d'urgenza dei propri diritti in attesa della definizione della causa di merito pendente, va individuato nell'acquisizione della consapevolezza della partecipazione per la prima volta del PLE alle elezioni suppletive per la Camera dei Deputati e alle elezioni amministrative in alcune città italiane.

Una volta venuta a conoscenza della partecipazione del PLE alle competizioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, l'avvio del procedimento cautelare, con il deposito del ricorso il 22.09.2021, è stato immediato e tempestivo, sicché non è riscontrabile alcun il ritardo nell'azione cautelare, né alcuna tolleranza del PLI nell'uso del simbolo e della denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO" da parte del PLE in ambito elettorale che possa far ritenere insussistente il *periculum in mora*.

58. La circostanza che siano oramai superate le elezioni di ottobre 2021 non determina nemmeno la cessazione della materia del contendere restando intatta la concreta probabilità



che il PLE, ove non venga inibito l'uso indebito, possa partecipare alle future elezioni politiche e amministrative del 2022 con la denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO". A tale proposito, parte ricorrente ha depositato un estratto dal sito www.partitoliberaleeuropeo.it dal quale si evince l'intenzione del PLE di voler partecipare alle elezioni amministrative del 2022.

59. In conclusione, seppure sulla base di motivazioni in parte diverse da quelle del decreto del 30.09.2021, sussistono i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* per accogliere la domanda cautelare limitatamente alla tutela del diritto al nome e all'inibitoria dell'uso, da parte del PLE, della denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO".

Conseguentemente, a parziale modifica del decreto del 30.09.2020, va ordinato al PLE la cessazione immediata dell'utilizzo, anche nel simbolo, della denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO".

60. Infine, riguardo alle difficoltà e alle contestazioni sorte con e il PLE in sede di esecuzione nei confronti di Aruba e di Facebook del provvedimento inibitorio reso *inaudita altera parte* in data 30.09.2021, denunciate con il ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. depositato dal PLI in data 8.10.2021, pur ritenendosi le stesse in gran parte superate dalla pronuncia in contraddittorio della presente ordinanza, nondimeno appare opportuno integrare il dispositivo di questo provvedimento (i) precisando che la cessazione immediata dell'uso della denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO" va effettuata in ogni forma e con qualsiasi mezzo anche tramite la *rete internet*; (ii) ordinando ai predetti ISV, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 70/2003, di dare immediata esecuzione al provvedimento cautelare di inibitoria rimuovendo o abilitando l'accesso alle pagine *internet* riconducibili al Partito Liberale Europeo nelle quali sia indebitamente utilizzata la denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO".

61. La pronuncia sulle spese del presente procedimento è rimessa al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – XVII Sezione Civile – Sezione specializzata in materia di impresa; visti gli artt. 669 *quater*, 669 *sexies* e 669 *octies*, 669 *duodecies* c.p.c., a parziale modifica del decreto reso *inaudita altera parte* il 30.09.2021

ORDINA

al Partito Liberale Europeo la cessazione immediata, in ogni forma e con qualsiasi mezzo, anche all'interno del simbolo e tramite la *rete internet*, della denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO";

ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D. Lgs. n. 70/2003,

ORDINA

ad Aruba S.r.l. e a Facebook Ireland Ltd. di dare immediata esecuzione al presente provvedimento cautelare di inibitoria, rimuovendo o disabilitando l'accesso alle pagine *internet* riconducibili al Partito Liberale Europeo nelle quali sia indebitamente utilizzata la denominazione "PARTITO LIBERALE EUROPEO";



RIMETTE

al definitivo la pronuncia sulle spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2021

Il Giudice Designato

Dott. Fausto Basile